

Allegato parte integrante

Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2018-2019.

Iscrizioni al primo ciclo

1. Operazioni preliminari

Le istituzioni scolastiche, antecedentemente all'espletamento delle operazioni di iscrizione, sono tenute a dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 56, comma 2 bis della legge provinciale sulla scuola, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2075 del 4 ottobre 2013.

Il richiamato provvedimento prevede lo svolgimento di un'indagine tra le famiglie, al fine di rilevare i bisogni organizzativi e formativi espressi dalle medesime. Nel contesto di tale indagine, anche al fine di agevolare le operazioni di iscrizione, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. tempo scuola e articolazione dello stesso su cinque o sei giorni settimanali;
2. numero di rientri pomeridiani;
3. scelta di aderire o non aderire alle attività facoltative;
4. preferenze circa le attività da svolgere nelle ore opzionali facoltative.

2. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda

2.1 La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

2.2 Le domande riguardano l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria; possono altresì riguardare altre classi del primo ciclo, ed in particolare la classe prima della scuola secondaria di primo grado, nei casi di studenti che provengano da altre istituzioni.

2.3 Devono essere iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2.4 Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo, su richiesta, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2019. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente per territorio garantisce, in collaborazione con il personale insegnante della scuola dell'infanzia, l'informazione necessaria ai genitori, per l'esercizio della facoltà di presentare la domanda di iscrizione. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

2.5 In relazione alle iscrizioni alla classe prima della scuola primaria, per l'anno scolastico 2018-2019 i soggetti titolati all'iscrizione, come sopra individuati, presentano la domanda di iscrizione secondo una delle modalità individuate nel punto 2.6.

2.6 I soggetti titolati all'iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (on line) attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni scolastiche, mediante l'uso della Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli

periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari), ovvero per coloro che sono già in possesso di SPID utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione.

In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per un'autonoma iscrizione on line, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione on line della procedura con il supporto degli operatori di segreteria o fornire la modulistica cartacea alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande.

2.7 Le istituzioni scolastiche, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

2.8 Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria; tale previsione riguarda tutte le classi del primo ciclo, fatte salve le seguenti eccezioni:

- studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);
- studenti ammessi a frequentare la scuola primaria, anche se fuori bacino di utenza e che intendano proseguire, nel medesimo istituto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- studenti ammessi a frequentare particolari percorsi scolastici (per musica e lingue si veda il paragrafo 12);
- l'iscrizione alle classi successive alla prima classe di scuola primaria degli studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali, i genitori, richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

In relazione alle suddette eccezioni ciascuna istituzione scolastica è autorizzata a provvedere autonomamente, ferma restando, comunque, la facoltà di impiegare la strumentazione per l'iscrizione on line.

Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale e agli esami di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola, la quale sarà accolta compatibilmente con l'organizzazione interna dell'istituzione scolastica.

2.9 Nelle ipotesi di iscrizione d'ufficio, qualora l'offerta scolastica contempli un'articolazione differenziata del tempo scuola, resta salva la possibilità di manifestare, entro il medesimo termine di presentazione delle iscrizioni, esplicita preferenza per classi con tempo scuola articolato in modo diverso da quello frequentato in precedenza. Tale domanda è accolta compatibilmente con l'organizzazione interna dell'istituzione scolastica.

3. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

3.1 La domanda di iscrizione è presentata ad una sola scuola dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018; nei casi di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche il suddetto termine scade in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole. Solo in casi di eccezionale gravità debitamente

documentati il dirigente scolastico può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche paritarie.

3.2 La domanda di iscrizione di cui al punto 2.2 è presentata all'istituzione scolastica competente per territorio di residenza o, in alternativa, all'istituzione scolastica diversa (provinciale o paritaria) presso la quale si vorrebbe iscrivere lo studente. In tale seconda ipotesi, qualora la domanda non possa essere accolta, il dirigente scolastico è tenuto a darne motivata comunicazione a chi l'ha presentata, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di martedì 6 febbraio 2018; a fronte del suddetto diniego, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare tempestivamente la procedura di iscrizione sopra illustrata. In ogni caso le operazioni descritte devono concludersi prentoriamente entro la scadenza di martedì 20 febbraio 2018.

3.3 In caso di presentazione della domanda d'iscrizione ad una scuola paritaria, i genitori dello studente, sono tenuti a darne contestuale comunicazione per iscritto al dirigente scolastico competente per territorio.

3.4 Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti con cittadinanza non italiana si rinvia alle disposizioni dettate al paragrafo 6.

4. Particolarità di contenuto della domanda di iscrizione ed adempimenti conseguenti

4.1 I genitori delle bambine e dei bambini della fascia anagrafica individuata dai paragrafi 2.3 e 2.4, che intendano avvalersi anticipatamente del servizio di istruzione primaria, non possono presentare richiesta di iscrizione alla scuola dell'infanzia, e, se già presentata, deve essere revocata.

4.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio (punto 2.8), fermo restando il diritto di modificare ogni anno, entro il termine per le iscrizioni e per l'anno scolastico successivo, la scelta operata se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento medesimo.

4.3 All'atto dell'iscrizione è compilato per ogni studente il "foglio notizie alunno", il quale reca i dati anagrafici nonché i dati relativi all'iter scolastico.

5. Studenti/tesse con bisogni educativi speciali

Per gli studenti/tesse con bisogni educativi speciali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali) le iscrizioni sono effettuate secondo le modalità definite nei precedenti paragrafi 2, 3 e 4 fatto salvo quanto qui di seguito indicato.

5.1 Studenti/tesse con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio/a ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). L'iscrizione on line deve essere, quindi, completata con la presentazione all'istituzione scolastica prescelta, da parte del genitore, della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 31 marzo 2018. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che l'art. 4 comma 4 della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap" prevede che *"All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate."*

Come disposto con specifica circolare per gli anni scolastici precedenti, fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto dovrà essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado, fine scuola secondaria di secondo grado.

Se il genitore non presenta la certificazione, non si può procedere all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per lo studente.

A seguito dell'iscrizione dello studente con certificazione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA) entro il 30 aprile 2018 i dati relativi agli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- la data di certificazione e il codice ICD 10;
- l'unità operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari o il soggetto accreditato al rilascio della certificazione in provincia di Trento;
- l'azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora l'alunno/a provenga da altra Regione o Provincia italiana.

Sulla base dei dati inseriti dalle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile, il Dipartimento della Conoscenza procede all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per gli studenti/tesse con bisogni educativi speciali. Per le certificazioni inserite dopo il 30 aprile 2018, salvo il caso in cui si riferiscano a studenti/tesse provenienti da fuori provincia, l'assegnazione delle risorse è valutata in base alla gravità del caso e tenuto conto delle disponibilità finanziarie risultanti dopo le assegnazioni già effettuate.

Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali" - trasmette il fascicolo personale dello studente/tessa certificato, nel transito da un ordine e grado di scuola a un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI) e l'indicazione del percorso scolastico dello studente/tessa. Tali dati sono trasmessi

all'istituzione scolastica e formativa di arrivo ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti/tesse con bisogni educativi speciali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

L'eventuale permanenza presso la scuola dell'infanzia di bambini/e in età di obbligo d'istruzione ma con i bisogni educativi speciali sopra descritti, nei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 2 ter, l.p 21.03.1977, n. 13, va valutata all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare già costituito per la scuola dell'infanzia e integrato dalla presenza del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento per territorio. Il dirigente dell'istituzione scolastica formalizza la deroga dall'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. La domanda di permanenza segue l'iter previsto di autorizzazione da parte della struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata.

5.2 Studenti/tesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Le istituzioni scolastiche registrano nel SAA i dati relativi agli studenti/tesse che presentano una certificazione di disturbo specifico di apprendimento nell'arco del primo ciclo d'istruzione. Subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 31 marzo 2018, deve essere presentata, da parte del genitore, all'istituzione scolastica o formativa prescelta, la certificazione DSA. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente/tessa.

Si ricorda che:

- la certificazione DSA deve essere redatta in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento" da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

- fatta salva diversa indicazione dello specialista la certificazione DSA ha valore per il ciclo scolastico di frequenza ossia sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento della certificazione DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione.

Se il genitore non presenta la certificazione DSA, l'Istituzione scolastica non può procedere alla realizzazione delle misure dispensative e/o compensative e dei servizi di inclusione per lo studente/tessa.

L'eventuale trasmissione ad altra scuola o al passaggio da un ciclo all'altro del Progetto Educativo Personalizzato degli studenti con DSA potrà essere effettuata dal Dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

6. Studenti/tesse con cittadinanza non italiana

6.1 Riguardo all'iscrizione degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia in obbligo di istruzione si precisa che gli stessi hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Gli Istituti scolastici sono tenuti ad accettare le domande di iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno.

6.2 Gli studenti/tesse con cittadinanza non italiana devono di norma essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un solo anno, sulla base di precise motivazioni che tengano conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di

competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente/tessa, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio posseduto. In particolare gli istituti scolastici sono tenuti, a norma del “Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” a istituire laboratori linguistici di italiano per gli studenti/tesse neo-arrivati avvalendosi di docenti facilitatori linguistici o di facilitatori linguistici individuati anche esternamente alle istituzioni scolastiche o formative.

6.3 La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza, in singole classi, di studenti/tesse con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

6.4 Qualora le domande d'iscrizione che pervengono in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituto, le istituzioni scolastiche dello specifico ambito territoriale si faranno carico di coordinarsi per individuare tempestivamente le opportune soluzioni.

6.5 Riguardo all'iscrizione degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia per adozione internazionale gli Istituti scolastici sono tenuti, in accordo con i genitori dello studente/tessa e con il concorso dei servizi sociali e sanitari competenti, a predisporre il progetto di inserimento scolastico assicurando forme di flessibilità sia al momento dell'ingresso nell'istruzione, sia con riferimento alla frequenza del percorso, al fine di supportarli nel particolare momento di inserimento nel nuovo contesto culturale, sociale e familiare. L'eventuale inserimento presso la scuola dell'infanzia di bambini/e già in età di obbligo di istruzione (al massimo un anno in più) va valutata in accordo fra famiglia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e servizi sociali e sanitari territoriali che seguono le fasi di pre e post-adozione del bambino/a, nei termini temporali definiti dal gruppo di lavoro interdisciplinare. Il dirigente scolastico di riferimento per territorio formalizza la deroga dall'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue l'iter di autorizzazione previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia.

6.6 Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana si rimanda alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al “Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” emanato con D.P.G.P.27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg.. Per quanto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana adottati si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

7. Trasferimento della domanda d'iscrizione

7.1 Il trasferimento della domanda di iscrizione già presentata è ammesso per trasferimento di residenza, ovvero per diverse motivazioni sopravvenute ed eccezionali. La relativa richiesta è debitamente motivata e documentata.

7.2 La richiesta di trasferimento è presentata al dirigente dell'istituzione scolastica di iscrizione, il quale provvede, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, al rilascio del nulla osta al trasferimento e alla comunicazione al dirigente della scuola di destinazione.

7.3 Il dirigente scolastico della scuola di destinazione informa il dirigente scolastico della scuola di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e avanza richiesta della documentazione relativa allo studente trasferito.

7.4 Le procedure indicate si applicano anche ai trasferimenti da scuola provinciale a scuola paritaria.

8. Istruzione familiare nel primo ciclo di istruzione

8.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo di istruzione è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 ed entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali.

Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate, che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare ai fini dell'accoglimento della richiesta medesima.

8.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule:

- sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l'attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato, nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa l'adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali e sono assimilabili nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo;
- sostenendo un esame d'idoneità per l'accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L'esame è sostenuto a cura dell'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, è tenuta a tener conto delle verifiche annuali effettuate dall'istituzione scolastica competente per territorio;
- sostenendo, a cura dell'istituzione scolastica competente per territorio, un esame d'idoneità a conclusione della scuola primaria;
- sostenendo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidato privatista, l'esame conclusivo del primo ciclo.

Nei casi di assolvimento dell'obbligo di istruzione all'interno del primo ciclo di istruzione, la certificazione attestante il proscioglimento è rilasciata dall'istituzione scolastica competente per territorio.

8.3 In caso di trasferimento della residenza in corso d'anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all'istituzione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazione della volontà di provvedere all'istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola. Nell'ipotesi suddetta, permane in capo all'istituzione scolastica medesima l'obbligo di effettuazione

della verifica annuale, ma anche la necessità di raccordarsi con la nuova istituzione scolastica competente per territorio, ai fini di una puntuale trasmissione delle informazioni riguardanti lo studente, nel caso di prosecuzione del percorso di istruzione familiare.

9. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

9.1 Le istituzioni scolastiche del primo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei termini di cui al disposto del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

10. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione al primo ciclo di istruzione

10.1 Sono accettate, in via prioritaria, le domande di iscrizione di studenti residenti nel bacino di utenza del plesso o sede scolastica, secondo la residenza anagrafica al momento dell'iscrizione. Fermo restando il termine finale per le iscrizioni fissato alla data di martedì 6 febbraio 2018, le domande pervenute oltre il termine di giovedì 31 maggio 2018, sono accolte nell'ambito dell'istituto comprensivo lasciando al dirigente scolastico la facoltà di individuare la soluzione più funzionale all'organizzazione del servizio scolastico ed al contenimento del numero delle classi.

10.2 Ferma restando la coerenza con il quadro dell'offerta scolastica e delle dinamiche di razionalizzazione relativa, sono altresì accettate, in via subordinata rispetto a quanto previsto al punto precedente, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze di cui al presente punto devono essere debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione on line la procedura dovrà essere completata direttamente presso le scuole). In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a riscontrare:

- la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione, secondo le procedure previste al punto 3.2, circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- a formalizzare alle famiglie che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, ma senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa.

10.3 Possono essere accettate, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola ed alla condizione che non comportino aumento di classi, le domande di iscrizione al primo ciclo di istruzione riguardanti plessi o sedi diversi da quelli territorialmente competenti (del bacino di utenza) le quali non rientrano nella casistica disciplinata dal precedente punto. I dirigenti scolastici sono comunque tenuti a dare formale riscontro a tali domande di iscrizione, specificando che le stesse sono,

laddove possibile, accolte con riserva in relazione ad eventuali richieste di iscrizione che potrebbero giungere oltre il termine previsto al punto 3.1 e riguardanti studenti del bacino di utenza ovvero studenti per i quali, pur essendo fuori bacino, le esigenze lavorative/familiari rientrano nei casi di cui al precedente punto. I consigli delle istituzioni scolastiche provinciali adottano criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di iscrizione di cui al presente punto, ferma restando l'invarianza del numero delle classi, tenendo conto che, per la scuola secondaria di I grado, la precedenza si applica agli studenti che, iscrivendosi alla classe prima, abbiano frequentato la classe quinta di una scuola primaria dell'istituto stesso.

11. Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi educativi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"

11.1 L'accesso ai percorsi di scuola primaria attivati negli Istituti comprensivi Trento 6, Rovereto Est e Pergine 2, anche per l'anno scolastico 2018-19, viene garantito agli studenti nel rispetto degli ordinari criteri e procedure di iscrizione e in particolare entro le scadenze temporali previste in via ordinaria. Conservano validità le disposizioni adottate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015, salvo la definizione dei criteri di accesso, che sono quelli di seguito elencati:

- è garantito l'accesso a tutti gli studenti del Sistema educativo provinciale, a prescindere dal bacino di utenza;
- l'istituzione scolastica garantisce priorità agli studenti che abbiano maturato precedenti esperienze di scuola dell'infanzia ad impostazione montessoriana e delle quali possa essere fornita dimostrazione;
- l'istituzione scolastica può adottare, con deliberazione del Consiglio dell'istituzione da pubblicare antecedentemente all'apertura delle operazioni di iscrizione, ulteriori criteri di priorità, al fine di garantire maggiore coerenza con le impostazioni organizzative dell'istituto;
- in via residuale si possono applicare, anche in via alternativa, il criterio cronologico di presentazione della domanda di iscrizione e il criterio di prossimità alla scuola.

In ogni caso, nella formazione delle classi, deve essere garantito equilibrio, rispetto alla generale organizzazione dell'istituto in particolare per quanto attiene alla presenza di studenti con bisogni educativi speciali.

12. Percorsi scolastici con particolare caratterizzazione

12.1 Gli Istituti comprensivi nei quali sono attivati percorsi musicali di scuola secondaria di primo grado rispondenti alle impostazioni nazionali SMIM (I.C. Riva 1, I.C. Trento 5, I.C. Trento 7), garantiscono l'accesso ai detti percorsi previo svolgimento di apposite prove di verifica attitudinale organizzate dall'istituzione scolastica scelta.

12.2 Negli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 proseguono, secondo le impostazioni in essere, i percorsi scolastici bilingui. Il relativo accesso è disciplinato con le modalità già applicate nell'anno scolastico 2017-18 e secondo le procedure di iscrizione gestite dalle singole scuole, in quanto conformate al principio della trasparenza.

13. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

13.1 Si richiama l'attenzione sull'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119. L'amministrazione scolastica provinciale fornirà informazioni e note operative finalizzate ad assicurare raccordo con le disposizioni nazionali.

Iscrizioni al secondo ciclo

1. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie

1.1 La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

Nel caso di studenti maggiorenni, in possesso del diploma dell'esame di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, la domanda di iscrizione può essere presentata personalmente.

1.2 I soggetti titolati all'iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (on line) attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni scolastiche, mediante l'uso della Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari), ovvero per coloro che sono già in possesso di SPID utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica/formativa è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione.

In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per l'iscrizione on line, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica/formativa che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione on line della procedura con il supporto degli operatori di segreteria o fornire la modulistica cartacea alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande.

1.3 La procedura cartacea rimane valida per:

- gli studenti che frequentano percorsi di istruzione specificamente rivolti alla popolazione adulta;
- gli studenti che abbiano già effettuato una parte del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

1.4 Le istituzioni scolastiche e formative al momento del ricevimento della domanda di iscrizione sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

1.5 Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione o qualifica da parte dello studente. L'iscrizione d'ufficio vale anche nel caso in cui sia presentata domanda di trasferimento ad altra scuola. In presenza di iscrizione ad anni successivi al primo in cui sia necessaria la scelta da parte dello studente di un indirizzo, articolazione o qualifica, ciascuna istituzione scolastica/formativa è autorizzata a provvedere autonomamente, dando priorità alla modalità per l'iscrizione on-line.

1.6 Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale o agli esami di stato ovvero all'esame di qualifica o di diploma professionale, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola o indirizzo.

2. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

2.1 La domanda di iscrizione può essere presentata dal 16 gennaio 2018.

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è :

- martedì 6 febbraio 2018 per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo rispettivamente di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- qualsiasi momento per l'iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classi I, II, III, IV) dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
- mercoledì 31 ottobre 2018 per l'iscrizione al terzo periodo didattico dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Nei casi di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche/formative i suddetti termini scadono in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole.

2.2 La domanda di iscrizione è presentata:

- ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado sulla base degli indirizzi e articolazioni previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di data 2 novembre 2015 n. 1907 e s.m.i., concernente: "Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

oppure

- ad un solo istituto di formazione professionale provinciale o ad una sola sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie, sulla base dell'offerta formativa definita dal Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale di data 3 giugno 2015, n. 9 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 di data 8 settembre 2017 e s.m.i.

Qualora il dirigente scolastico/formativo respinga la domanda di iscrizione per le motivazioni previste dal paragrafo 9, lo stesso, entro 7 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso, qualora sia maggiorenne. Sarà cura di quest'ultimo presentare una nuova domanda di iscrizione ad un'altra istituzione scolastica, ad un istituto di formazione professionale provinciale o ad una sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie. Tutte le operazioni descritte dovranno comunque concludersi perentoriamente entro martedì 20 febbraio 2018.

2.3 Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati, il dirigente scolastico, formativo provinciale o paritario può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato di martedì 6 febbraio 2018.

2.4 Nell'istruzione e formazione professionale la presentazione della domanda di iscrizione in data posteriore al termine fissato può comportare, nei casi in cui non si determinino le condizioni per soddisfare le richieste degli interessati, l'assegnazione dello studente ad un istituto di formazione professionale provinciale o sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie diverso da quello scelto.

2.5 Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti stranieri si rinvia alle disposizioni dettate al paragrafo 5.

3. Precisazioni in ordine al contenuto e alla documentazione della domanda

3.1 La domanda di iscrizione reca i dati anagrafici dello studente del quale è richiesta l'iscrizione alla scuola.

3.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica/formativa, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico/formativo cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio (punto 1.5), fermo restando il diritto di modificare ogni anno, entro il termine per le iscrizioni e per l'anno scolastico/formativo successivo, la scelta operata se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento medesimo.

4. Studenti/tesse con Bisogni Educativi Speciali

Per gli studenti/tesse con bisogni educativi speciali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali) le iscrizioni sono effettuate secondo le modalità definite nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 fatto salvo quanto qui di seguito indicato.

4.1 Studenti/tesse con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). L'iscrizione on line deve essere quindi completata con la presentazione all'istituzione scolastica o formativa prescelta da parte del genitore della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 31 marzo 2018. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che l'art. 4 comma 4 della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap" prevede che "All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate."

Come disposto con specifica circolare per gli anni scolastici precedenti, fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto dovrà essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado, fine scuola secondaria di secondo grado.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la certificazione deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari o da specialisti operanti presso strutture accreditate.

Se il genitore non presenta la certificazione, l'Istituzione scolastica non può procedere all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per lo studente.

A seguito dell'iscrizione dello studente/tessa con certificazione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA) entro il 30 aprile 2018 i dati relativi agli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- la data di certificazione e il codice ICD 10;
- l'unità operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari o il soggetto accreditato al rilascio della certificazione in provincia di Trento;
- l'azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora l'alunno/a provenga da altra Regione o Provincia italiana.

Sulla base dei dati inseriti dalle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile 2018, il Dipartimento della Conoscenza procede all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per gli studenti/tesse con bisogni educativi speciali. Per le certificazioni inserite dopo il 30 aprile 2018, salvo il caso in cui si riferiscano a studenti/tesse provenienti da fuori provincia, l'assegnazione delle risorse è valutata in base alla gravità del caso e tenuto conto delle disponibilità finanziarie risultanti dopo le assegnazioni già effettuate.

Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali" - trasmette il fascicolo personale dello studente certificato, nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF), il piano educativo individualizzato (PEI) e l'indicazione del percorso scolastico dello studente. Tali dati sono trasmessi all'istituzione scolastica e formativa di arrivo ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti/tesse con bisogni educativi speciali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

4.2 Studenti/tesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio/a ai sensi della Legge Nazionale n. 170/2010 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") e della Legge Provinciale n. 14/2011 ("Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento"). Subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 31 marzo 2018, deve essere presentata, da parte del genitore, all'istituzione scolastica o formativa prescelta, la certificazione DSA.

Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente/tessa.

Si ricorda che:

- la certificazione DSA deve essere redatta, in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento"

, da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o in convenzione con la medesima;

- fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il ciclo scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo ciclo scolastico: fine scuola secondaria di primo grado e fine scuola secondaria di secondo grado.

Se il genitore non presenta la certificazione DSA, l'Istituzione scolastica non può procedere alla realizzazione delle misure dispensative e/o compensative e dei servizi di inclusione per lo studente/tessa.

L'eventuale trasmissione ad altra scuola o al passaggio da un ciclo all'altro, del Progetto Educativo Personalizzato degli studenti con DSA potrà essere effettuata dal Dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

5. Studenti/tesse con cittadinanza non italiana

5.1 Riguardo all'iscrizione degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia in diritto dovere di istruzione e formazione, gli Istituti scolastici e formativi provinciali e paritari sono tenuti ad accettare le domande di iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno.

5.2 Per gli studenti/tesse almeno sedicenni, e quindi non più in obbligo scolastico, il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso (numero di anni di scolarità precedente, tipologia di scuola già frequentata, materie studiate ecc.) e la valutazione degli esiti derivanti dalla rilevazione delle competenze pregresse. In ogni caso, i neo-arrivati che hanno già effettuato otto anni di scuola nel loro paese d'origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto ad essere inseriti nelle scuole del secondo ciclo, anche se non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L'assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l'esame di qualifica professionale o l'esame di stato.

La conoscenza della lingua italiana non può essere considerata una condizione per orientare gli studenti/tesse verso scuole di tipo professionale. Importante, invece, attuare la rilevazione iniziale delle competenze pregresse per valutare, congiuntamente alle variabili sopra dette, il percorso scolastico e la classe più indicati.

In particolare gli istituti scolastici e formativi provinciali e paritari sono tenuti, a norma del "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" a istituire laboratori linguistici di italiano, anche in rete, per gli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati, avvalendosi di docenti facilitatori linguistici o di facilitatori linguistici individuati anche esternamente alle istituzioni scolastiche o formative provinciali o paritarie.

5.3. La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza in singole classi di studenti/tesse con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti/tesse, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

5.4. Qualora le domande d'iscrizione che pervengono in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e

paritarie di quel territorio si faranno carico di coordinarsi per individuare tempestivamente le opportune soluzioni.

5.5. Riguardo all'iscrizione degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia per adozione internazionale gli Istituti scolastici e formativi sono tenuti, in accordo con i genitori dello studente/tessa e con il concorso dei servizi sociali e sanitari competenti, a predisporre il progetto di inserimento scolastico assicurando forme di flessibilità sia al momento dell'ingresso nell'istruzione, sia con riferimento alla frequenza del percorso, al fine di supportarli nel particolare momento di inserimento nel nuovo contesto culturale, sociale e familiare.

5.6. Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana, si rimanda alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri, deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) emanato con D.P.G.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.

6. Tempistica per il rilascio del nulla-osta in caso di trasferimento della domanda di iscrizione

Il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa provinciale o paritaria, in caso di domanda di trasferimento/passaggio ad altra istituzione, deve rilasciare il nulla-osta e darne informazione al dirigente dell'istituzione di destinazione:

- entro 3 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico/formativo di riferimento;
- entro 10 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata in corso d'anno;

e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento sulla valutazione adottato con DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg.

Il dirigente dell'istituzione di destinazione informa il dirigente dell'istituzione di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e richiede la documentazione relativa allo studente trasferito.

7. Istruzione familiare nel secondo ciclo di istruzione e formazione.

7.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo è esercitata a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5

7.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare sostengono i prescritti esami di idoneità ai fini del rientro nei normali percorsi dell'istituzione scolastica.

8. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

8.1 Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei termini di cui al disposto del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

9. Eccedenza delle domande di iscrizione nelle istituzioni scolastiche provinciali

9.1 L'iscrizione è libera, ma nei casi di eccedenza delle domande, in relazione alla capienza massima degli edifici ed al numero di classi attivabili, il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti residenti nel territorio di competenza che ordinariamente corrisponde alla dimensione della comunità di valle.

9.2 In relazione a quanto previsto dal punto precedente si precisa che l'utenza scolastica della Comunità della Valle di Cembra ha come riferimento gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Val d'Adige (Trento) e gli istituti della Comunità territoriale della Valle di Fiemme in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Valle dei Laghi ha come riferimento gli istituti di istruzione della Val d'Adige (Trento); l'utenza della Valle di Sole ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità della Val di Non (Cles); l'utenza della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) ha come riferimento gli istituti d'istruzione della Comunità della Vallagarina (Rovereto) e gli istituti della Val d'Adige (Trento) in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Paganella ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità Rotaliana- Königsberg (Mezzolombardo).

9.3 Laddove l'individuazione dell'ambito territoriale di comunità non sia sufficiente a garantire il totale accoglimento delle domande di iscrizione, spetta ai consigli delle istituzioni scolastiche procedere alla determinazione di criteri di scelta.

9.4 Laddove, invece, la capienza dell'istituzione scolastica sia superiore rispetto al numero degli studenti provenienti dal relativo ambito di comunità, i consigli delle istituzioni scolastiche procedono alla determinazione di ambiti territoriali ulteriori tenuto conto della vicinanza del territorio alla scuola.

10. Ulteriori disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Ad integrazione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi vengono definite ulteriori disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

10.1 La domanda d'iscrizione dovrà essere successivamente integrata dal titolo che attesti il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca verranno date indicazioni sulle modalità per documentare il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel caso l'Istituto di formazione professionale provinciale o la sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, intendesse richiedere ulteriore documentazione, non prevista in sede di iscrizione, la stessa dovrà essere predisposta e richiesta direttamente dal dirigente/direttore, nei tempi autonomamente stabiliti.

10.2 Le classi sono attivate nelle sedi dove si è prodotta la domanda di iscrizione o di iscrizione d'ufficio, solo se viene raggiunto il numero minimo stabilito al punto 3 del Programma triennale della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 di data 8 settembre 2017 e s.m.i.

Per questo motivo in sede di iscrizione la famiglia, o lo studente se maggiorenne, dovrà obbligatoriamente esprimere un'opzione alternativa di sede/percorso che sarà considerata in caso di mancata attivazione della prima scelta indicata. Tale opzione alternativa è obbligatoria ai fini della procedura definita nel successivo punto 10.3, da avviare in caso di non attivazione del percorso per le motivazioni sopra citate.

10.3. Nel caso di non raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni o di eccedenza delle stesse, il dirigente dell'istituto formativo provinciale ovvero il responsabile della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, informa gli interessati e prende contatto con i dirigenti/responsabili delle altre istituzioni

per il trasferimento della domanda di iscrizione nella sede indicata dalla famiglia/studente quale opzione alternativa di cui al precedente punto 10.2.

10.4 Relativamente alle domande di studenti residenti fuori provincia, le istituzioni formative che raccolgono le relative domande di iscrizione, devono informare i richiedenti che l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti nelle classi costituite con i residenti in provincia e consigliare la presentazione di analoga domanda di iscrizione anche istituzioni scolastiche o formative di pertinenza territoriale. A tal fine si precisa che gli studenti residenti fuori provincia non concorrono al raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni per l'attivazione del percorso/classe stabilito dagli strumenti di programmazione, fatto salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 di data 8 settembre 2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Modifica del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale".

10.5 Le specifiche modalità operative per l'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono comunicate con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca successivamente all'adozione del presente provvedimento.

10.6 Le iscrizioni alle classi successive alla prima, sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione, opzione o qualifica. In quest'ultimo caso l'istituzione formativa è autorizzata a provvedere autonomamente dando priorità alla modalità per l'iscrizione on-line.

10.7 I dati relativi alle iscrizioni del primo anno, e degli anni successivi al primo, devono obbligatoriamente essere inseriti, dall'Istituto di formazione professionale provinciale o dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale o paritaria, nell'Anagrafe Unica degli Studenti. Con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca sono comunicati i termini per l'inserimento. I dati inseriti entro i termini sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

10.8 L'iscrizione ai percorsi del quarto anno di diploma professionale, successivo al conseguimento di una qualifica, è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio o una selezione; per detti percorsi l'istituzione formativa paritaria definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) le modalità operative per l'iscrizione o l'adesione alla valutazione in ingresso sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca. Per l'iscrizione ai percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma, le modalità operative saranno definite con apposita circolare del Servizio sopra citato.

11. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

11.1 Si richiama l'attenzione sull'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119. L'amministrazione scolastica provinciale fornirà informazioni e note operative finalizzate ad assicurare raccordo con le disposizioni nazionali.